



**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta La Rosa	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere (Relatore)
dott. Donato Centrone	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Primo Referendario
dott. Giovanni Guida	Primo Referendario

**nell'adunanza in camera di consiglio del 6 marzo 2018**

Vista la nota del giorno 20 febbraio 2018 con la quale il Sindaco del Comune di Cantù (Co) ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune sopra citato;

Udito il relatore Luigi Burti;

**FATTO**

Il Sindaco del Comune di Cantù fa presente che l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali locale ha adottato il 13 luglio 2017 un orientamento per la definizione del limite minimo del compenso per i revisori degli enti locali, che riprendendo talune proposizioni espresse da questa Sezione della Corte dei Conti con deliberazione 103/2017, è stato definito nel modo seguente:

*"Risponde a criteri di adeguatezza, sufficienza, congruità e rispetto del decoro della professione, l'attribuzione del compenso compreso tra il limite massimo della classe demografica di appartenenza dell'ente ed il limite massimo della classe immediatamente inferiore da considerare anche ai fini delle eventuali maggiorazioni previste dalla legge. Per i comuni con meno di 500 abitanti e per le province e città metropolitane sino a 400.000 abitanti risponde ai medesimi criteri la fissazione del limite minimo nella misura non inferiore all'80% del compenso base annuo lordo come individuato nel DM 20 maggio 2005. L'adunanza dell'Osservatorio auspica la più ampia condivisione operativa del presente orientamento, tenuto conto della oggettiva necessità di una stabilità regolativa degli specifici aspetti fin qui trattati concernenti i rapporti contrattuali instaurati dall'ente locali per provvedere a garantire l'esercizio delle importanti funzioni attribuite dall'ordinamento ai revisori dei conti". (osservatorio finanza locale del 13 luglio 2017).*

Il Sindaco, poi, evidenzia che i revisori dell'Ente sulla scorta di tale orientamento hanno presentato una richiesta per rideterminare il compenso attribuito, in quanto lo stesso non appare equo rispetto alla classe di appartenenza del Comune anche alla luce dell'orientamento sopra richiamato.

Ciò posto, vengono formulati i seguenti quesiti:

- a) possibilità di determinare il compenso spettante ai revisori in aumento rispetto a quanto stabilito con il provvedimento di nomina;
- b) se l'aumento del compenso debba avere efficacia retroattiva.

### **DIRITTO**

La funzione di consulenza riconosciuta alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti non è quindi di carattere generale, ma, coerentemente con le finalità di coordinamento della finanza pubblica perseguite dalla legge attributiva, si esplica esclusivamente su quesiti attinenti l'interpretazione di norme di contabilità e finanza pubblica, in modo da assicurarne una uniforme applicazione da parte delle autonomie territoriali.

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, chiamate a pronunciarsi nell'esercizio delle funzioni di coordinamento ad esse assegnate dall'art. 17, comma 31, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, con la deliberazione n. 54/2010, hanno precisato che la funzione consultiva deve svolgersi anche in ordine a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'ente e sui pertinenti equilibri di bilancio.

Si ritiene, in ogni caso, che il parere possa essere fornito solo rispetto a questioni di carattere generale che si prestino ad essere considerate in astratto, escludendo ogni valutazione su atti o casi specifici che determinerebbe un'ingerenza della Corte nella concreta attività dell'ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza riconosciuta alla Corte dei conti dalla Costituzione repubblicana.

Le Sezioni regionali non possono pronunciarsi, inoltre, su quesiti che implicino valutazioni su comportamenti amministrativi suscettibili di interferire con altre funzioni intestate ad altri organi giurisdizionali o a soggetti pubblici investiti dalla legge di funzioni di controllo o consulenza in determinate materie.

La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo dal momento che il Comune rientra nel novero degli enti che possono richiedere pareri alle Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131 e, nell'ambito dell'amministrazione comunale, la richiesta è stata presentata dal legale rappresentante del Comune.

La richiesta di parere deve, invece, ritenersi inammissibile sotto il profilo oggettivo.

I quesiti proposti, infatti, sono formulati sulla base del richiamato atto di indirizzo dell'“Osservatorio sulla Finanza e Contabilità degli Enti Locali” che, fornendo un'autonoma interpretazione della vigente disciplina in materia di compensi dei revisori degli enti locali ha ritenuto che la commisurazione dei predetti compensi al sistema delle fasce demografiche, come attuato dal DM 20 maggio 2005, abbia voluto individuare non solo il limite massimo dello stesso, ma anche il limite minimo, individuabile nel limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore.

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, chiamata a pronunciarsi sulla questione di massima sollevata in materia proprio da questa Sezione regionale, non ha condiviso la prospettata ricostruzione sistematica favorevole al riconoscimento di un limite minimo al compenso normativamente attribuibile ai revisori e, aderendo ad una interpretazione letterale della normativa che fissa solo i limiti massimi, ha enunciato il seguente principio di diritto: *“l'individuazione di limiti minimi del compenso dei componenti dell'organo di revisione degli enti locali non*

*competete alla Corte dei conti nell'esercizio della funzione consultiva di cui all'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131" (deliberazione n. 16/SEZAUT/2017/QMIG del 28 giugno 2017).*

Questa Sezione, che ha l'obbligo di conformarsi al principio sopra richiamato reso nell'esercizio della funzione nomofilattica, non può pertanto pronunciarsi su quesiti relativi ad un diverso orientamento interpretativo manifestato in materia da un altro organismo.

**PQM**

la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia - dichiara inammissibile la richiesta di pareri.

Il Relatore  
(Cons. Luigi Burti)

Il Presidente  
(Dott.ssa Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria il

12 marzo 2018

Il Direttore della Segreteria

(Daniela Parisini)